



P.zza A. Moro n. 6
90010 – LASCARI

Comune di Lascari

(Provincia di Palermo)

tel. 0921 427705
Fax 0921 427722

Registro delle Ordinanze

ORDINANZA n° 26 /2019

IL SINDACO

Oggetto: Divieto di scarico delle acque meteoriche e acque diverse da quelle utilizzate per gli usi domestici nella pubblica rete fognaria comunale della zona costiera.

Premesso che:

- la Società AMAP S.p.a., gestore del servizio idrico integrato di questo Comune, più volte ha evidenziato, sia per le vie brevi ed in ultimo con nota prot. 4398 del 03.06.2019, la presenza di acque bianche, proveniente probabilmente da acque di falda, nei pozzetti privati di immissione fognaria, negli allacci comunali della fognatura comunale della zona costiera;
- le condotte e gli impianti di sollevamento della zona costiera non sono dimensionate per ricevere tali portate ed il massiccio e repentino afflusso di acque anche di natura meteoriche sottopone le condotte a stress pressori che possono provocare lesioni e rotture alle condotte in opera e generare rigurgiti e tracimazioni (per altro già successo nella zona costiera) con danneggiamenti a cose e/o persone, situazioni per le quali la società AMAP ha declinato ogni responsabilità;
- con la medesima ultima nota la società Amap ha richiamato l'Amministrazione comunale ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata al divieto o rimozione delle immissioni meteoriche direttamente in fognatura nera, attivando i necessari strumenti di controllo e di vigilanza sul territorio, al fine di scongiurare il pericolo che l'afflusso di acque meteoriche, possa comportare sovraccarichi al sistema fognario ed alterazioni del processo biologico degli impianti depurativi con conseguente pregiudizio del corpo ricettore;
- le " Autorizzazioni allo scarico" in pubblica fognatura rilasciate ai proprietari degli immobili, escludono categoricamente le immissioni di acque bianche nella rete fognaria ai sensi del Regolamento Comunale delle fognature

Considerato che:

- *lo scarico delle acque meteoriche nelle condotte di fogna nera crea pregiudizio anche per l'igiene e la salute pubblica;*

Ritenuto pertanto necessario ribadire il divieto di scaricare nella pubblica fognatura acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e piazzali privati, al fine di evitare tutte le problematiche sopra esposte, nonché delle altre sostanze la cui immissione in fogna è vietata, al fine di evitare intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e successivi allagamenti, nonché conseguenti inconvenienti di funzionamento delle condotte fognarie e degli impianti di sollevamento;

Vista la L.R. 15.05.1986, n. 27 con s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 con s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 con s.m.i.;

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa, a tutti i proprietari/amministratori degli immobili siti nella zona costiera;

- a) Non scaricare nella rete fognaria comunale acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e piazzali privati ecc.;
- b) Non scaricare nelle pubblica fogna le acque provenienti da svuotamento di piscine, manutenzione di pozzi e qualunque altra acqua diversa da quella utilizzata per gli usi domestici;
- c) Qualora ne ricorrano le condizioni, di provvedere ad eseguire, ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo, tutti i lavori necessari per l'adeguamento delle proprie condotte fognarie interne agli edifici privati, in modo da escludere categoricamente l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria cittadina;
- d) Smaltire tutte le acque bianche di cui sopra, convogliandole direttamente nelle cunette stradali in modo da farle affluire alle più vicine caditoie o torrenti per la raccolta delle acque piovane e laddove non possibile in vasche di raccolta private per il successivo riuso per irrigazione;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, si procederà a termini di legge, anche mediante esecuzione d'ufficio degli interventi, con rivalsa legale nei confronti del proprietario dell'immobile e/o amministratore per il recupero delle spese e quant'altro, nonché con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

SANZIONI

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000 con eventuale pagamento in misura ridotta - ai sensi della legge 689/81 e *sarà altresì revocata l'autorizzazione allo scarico* .

DISPONE

Che in attuazione dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, la Polizia Municipale congiuntamente al personale della società AMAP S.p.A. di competenza, nonché ad altri eventuali soggetti espressamente incaricati, provvederanno alla vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

Assicurare la massima diffusione e conoscenza della presente con la pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio del Comune nonché mediante affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso di pubblico delle località interessate e sul sito internet del Comune.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. SICILIA, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dispone inoltre:

- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Lascari, nonché presso l'albo pretorio on-line;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza, per gli adempimenti consequenziali, al corpo di Polizia locale, alla AMAP S.p.A. ed Comando Stazione Carabinieri di Lascari;

Dalla residenza municipale, 24 Giugno 2019

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Abbate